



Roma, 6 dicembre 2017

SIA17270

MQ

Oggetto: Trasporto intermodale di rifiuti. Chiarimento dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali.

Con circolare prot. n. 1235 del 4 dicembre 2017, l'Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti **la parte terminale** del trasporto stradale può anche essere effettuata da **impresa diversa**, da quella che ha svolto la parte iniziale.

Tutto ciò potrà quindi favorire l'aggancio misto nel trasporto dei rifiuti, consentendolo nei soli casi di trasporto intermodale (quale strada/mare/strada, ad es. dalla Sardegna; oppure strada/ferrovia/strada) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere ambedue iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione;
- i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto (*ed è bene – suggeriamo noi – che a bordo del trattore o dell'autoveicolo a motore vi sia copia dei provvedimenti autorizzativi delle due imprese di autotrasporto*);
- i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al DM Ambiente 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v) della circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. GAB/DE/812/98 del 4 agosto 1998.

L'aggancio misto rimane invece vietato nei casi di trasporto "*tuttostrada*" dei rifiuti, in cui vige il principio del vincolo esclusivo di disponibilità dei veicoli propri.

Nel link sottoindicato si riporta la circolare 4 dicembre 2017 del Ministero dell'Ambiente, unitamente a quella richiamata del 4 agosto 1998.

Cordiali saluti